

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VEICOLI ELETTRICI ED A PROPULSIONE ALTERNATIVA (A.N.V.EL.)

PRINCIPI

Art. 1

Viene costituita il giorno 9 febbraio 2011 con sede in Roma, alla via Silvio Antoniano 31, l'“**ASSOCIAZIONE NAZIONALE VEICOLI ELETTRICI ED A PROPULSIONE ALTERNATIVA**” (A.N.V.EL.), organizzazione non lucrativa, ai sensi della Legge quadro sul Volontariato n. 266 del 11 Agosto 1991, che persegue il fine esclusivo della tutela ambientale, della solidarietà sociale, umana, civile e nonché culturale.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento dell'ente morale. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.

ATTIVITA'

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dello sviluppo della sostenibilità ambientale, dello sviluppo delle energie alternative, beneficenza, istruzione, cultura, tutela e valorizzazione dell'ambiente. Svolge attività a favore di tutte le persone che si trovino nella condizione di aver bisogno di aiuto, affinché nella reciproca partecipazione e condivisione si realizzi una reale pari dignità civica.

Le iniziative, rivolte a creare, sostenere, animare e servire, potranno essere svolte tanto in campo nazionale che internazionale. L'Associazione potrà organizzare, inoltre, corsi di formazione professionale volti alla preparazione ed al miglioramento delle competenze nei settori dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente, con mezzi propri o per tramite dell'intervento pubblico dell'Ente Locale (Regione, Provincia, Comune) Centrale (Stato) o Comunitario.

L'Associazione promuoverà ed organizzerà ogni tipo di attività che reputerà opportuna per la realizzazione di tali scopi, comprese attività di impegno tecnico-formativo, incontri periodici di formazione culturale e/o ricreativo, viaggi e soggiorni, ecc ..., al fine di realizzare una maggiore integrazione e formazione degli associati.

L'Associazione, potrà far aderire anche altre associazioni, enti e organismi no-profit, così come indicato all'art. 6 del presente Statuto, e coordinare gli stessi per l'attività di cui sopra.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.

L'Associazione potrà agire tramite delegazioni locali che, in base alle disposizioni del Consiglio direttivo, potranno assumere obblighi ed impegni nei confronti dei terzi, la cui validità dovrà essere ratificata dal predetto Consiglio direttivo.

Per l'attività delle delegazioni si rinvia ad apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

SOCI

Art. 4

I soci dell'Associazione, iscritti in apposite sezioni, si distinguono in:

Fondatori, Titolari, Sostenitori, Onorari, Fruitori e Volontari.

Art. 5

I **soci Fondatori** fanno parte dell'Associazione di diritto e per tutta la durata della loro vita, salvo il caso di loro dimissioni.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed, unitamente ai soci titolari, hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori sono equiparati, per tutto il resto, ai soci Titolari.

Art. 6

Sono **soci Titolari** le persone fisiche, associazioni, enti no-profit e personalità giuridiche in genere, che hanno accettato il presente statuto e che, con deliberazione, a maggioranza, insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale carica anche in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. Il socio Titolare ha obbligo al versamento del contributo associativo annuale determinato dal Consiglio direttivo.

Ha diritto di voto in assemblea ed è eleggibile nel Consiglio Direttivo. Il socio non persona fisica, dovrà indicare un proprio rappresentante che voterà nell'assemblea dei soci e che potrà essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Art. 7

Sono **soci Sostenitori** tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in natura, senza tuttavia impegnarsi in modo continuativo nell'attività. Questi non hanno diritto di voto.

Art. 8

I **soci Onorari** sono tutti coloro che, per l'attività prevista dalla presente Associazione, si saranno distinti per la loro onorabilità e disponibilità. Tali soci possono essere presentati da almeno un componente del Consiglio Direttivo e accettati all'unanimità dello stesso. Questi non hanno diritto di voto.

Art. 9

I **Soci Volontari** sono tutti coloro che, in maniera solidaristica, intendono supportare, in modo continuativo, con il loro impegno l'attività dell'Associazione senza ricevere dalla stessa nessuna retribuzione ma solo ed esclusivamente somme a titolo di rimborso spese. Al socio Volontario è preclusa la possibilità di diventare Socio Titolare. Questi non hanno diritto di voto.

Art. 10

I **Soci Fruitori** sono tutti coloro che, aderendo all'iniziativa e alle progettualità dell'Associazione, intendono, corrispondendo un contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo, usufruire di tutti i servizi e iniziative offerti dall'Associazione. Questi non hanno diritto di voto.

Art. 11

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno dai soci Fondatori e Titolari mediante il versamento della quota associativa così come determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Tutti i soci decadono per dimissioni volontarie presentate al Consiglio, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi e per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi.

Art. 13

Qualsiasi attività svolta a favore dell'Associazione e dei suoi assistiti è gratuita ed è escluso l'insorgere di qualsiasi rapporto lavorativo tra il socio e l'Associazione.

ORGANI

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci Titolari e Fondatori

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Il Tesoriere

Art. 15

L'**Assemblea** dei soci Titolari e Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno per discutere l'andamento generale dell'Associazione. L'assemblea ha inoltre il compito di:

1. eleggere, dopo i primi tre anni di attività, il Presidente e tre Consiglieri del Consiglio Direttivo;
2. approvare il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
3. approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
4. deliberare sulle modificazioni del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo appositamente delegato.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea saranno verbalizzate su apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni sono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Art. 16

Il **Consiglio Direttivo**, per i primi tre anni di vita dell'Associazione è eletto dai soci Fondatori e successivamente dall'Assemblea dei soci Titolari e Fondatori.

E' composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario.

Possono far parte del Consiglio anche altri membri a solo titolo consultivo.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, oppure su richiesta di almeno cinque soci Titolari e/o Fondatori.

Il Consiglio determina e coordina tutta l'attività associativa a livello organizzativo, amministrativo e contabile.

Esso delibera sempre a maggioranza degli aventi diritto al voto sui seguenti argomenti:

1. le norme per il funzionamento dell'Associazione;
2. la programmazione e lo svolgimento delle attività;
3. la determinazione della quota associativa;
4. l'ammissione di nuovi soci;
5. gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
6. la formazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
7. qualsiasi altra decisione relativa alla vita dell'Associazione che non siano di competenza di altri organi, comprese eventuali controversie.

Art. 17

Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea dei soci Titolari tra i soci Fondatori oppure tra i soci Titolari con almeno tre anni di anzianità.

In sede di prima nomina verrà eletto dai soci Fondatori.

Il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Presidente tra i soci Fondatori o Titolari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione che dirige curando l'ordinaria amministrazione, convoca il Consiglio Direttivo eseguendone le deliberazioni, controlla tutta l'attività dell'Associazione garantendo il rispetto dello Statuto, convoca l'assemblea dei soci Titolari su deliberazione del Consiglio Direttivo ed esegue il proprio mandato a titolo gratuito.

In caso di necessità ed urgenza adotta tutti i provvedimenti necessari di competenza del Consiglio, che dovranno da questo essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva.

Al **Vice-Presidente** sono attribuiti tutti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed esegue il proprio mandato a titolo gratuito.

Art. 18

Il **Segretario** assiste il Presidente nelle sedute del Consiglio Direttivo e nelle sedute assembleari, provvedendo alla redazione dei verbali ed alla custodia degli stessi. Provvederà al disbrigo ed all'invio della corrispondenza ed all'aggiornamento del libro dei soci che custodisce ed esegue il proprio mandato a titolo gratuito.

Art. 19

Il **Tesoriere** tiene la contabilità, custodisce e compila i libri contabili dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti in conformità delle decisioni del Consiglio ed esegue il proprio mandato a titolo gratuito.

PATRIMONIO

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative di coloro che aderiscono all'Associazione, dalle offerte di benefattori, dal contributo di enti pubblici o privati, da eventuali lasciti donazioni e legati, dal ricavato delle iniziative benefiche o dalle attività svolte dall'Associazione, da beni mobili ed immobili ecc ... I versamenti effettuati dai soci sono a fondo perduto ed in nessun caso, nemmeno di scioglimento, morte, esclusione, recesso ecc ..., può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare e/o universale. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non lucrativi che per legge, statuto o regolamento svolgano attività similari.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Art. 21

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio terminerà al 31/12/2010.

L'Associazione dovrà predisporre annualmente il Bilancio Preventivo e Consuntivo. Il Bilancio Preventivo sarà presentato all'Assemblea dei soci entro la fine del mese di ottobre, questo riguarderà la previsione di spesa/entrata dell'anno solare successivo, rispetto a quello di presentazione.

Il Bilancio Consuntivo sarà presentato entro la fine del mese di febbraio, e riguarderà la contabilizzazione delle spese/entrate dell'anno solare precedente a quello di presentazione.

ADUNANZE

Art. 22

Le Assemblee ed i Consigli devono essere convocati con apposito avviso, comunicato anche attraverso mezzi o strumenti informatici, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della prima e seconda convocazione, ed affisso all'interno della sede legale e operativa (se diversa) almeno cinque giorni prima. Non sono ammesse deleghe.

SCIoglimento E MODIFICHE

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto per i primi tre anni di vita soltanto con delibera del Consiglio Direttivo composto per l'occasione anche da tutti i soci Fondatori, approvata con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Dopo i primi tre anni lo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci Titolari con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti in beneficenza ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 24

Le modifiche del presente statuto possono essere operate per i primi tre anni di vita dell'Associazione dal Consiglio Direttivo e dai soci Fondatori con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile delle Leggi Italiane in materia.

L.C.S.